

Regolamento per lo svolgimento della attività didattica nel periodo emergenziale da Covid-19

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento reca la disciplina di alcuni profili della didattica relativamente alle modalità di erogazione e di fruizione della didattica e di svolgimento degli esami di profitto e di laurea e delle verifiche in itinere durante il periodo emergenziale da Covid-19.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *e-learning*: modalità di insegnamento e apprendimento telematica, supportata cioè dall'utilizzo di *Information and Communication Technology* (ICT), che permette la fruizione delle lezioni attraverso la piattaforma dei servizi e-learning di ateneo (d'ora in poi piattaforma) e la registrazione delle stesse. In particolare, si farà riferimento alla didattica in *e-learning* come didattica *online* in sincrono quando la fruizione delle lezioni avviene in piattaforma alla contestuale presenza del docente e degli studenti e come didattica online in asincrono quando il docente video registra la lezione e la rende disponibile agli studenti sulla piattaforma;
- b) Centro *e-learning* di Ateneo (CEA): struttura dell'Università di Foggia che fornisce supporto allo sviluppo dell'innovazione didattica e dell'*e-learning*. Tutti i corsi, insegnamenti, moduli erogati in modalità e-learning dall'Ateneo sono curati, per gli aspetti tecnici, dal CEA che assicura la continuità degli standard di erogazione e fruizione dei contenuti.
- c) *virtual room*: aula virtuale in cui il docente eroga le lezioni, riceve gli studenti e svolge gli esami del suo insegnamento. Ogni insegnamento attivo nell'offerta formativa dell'ateneo ha un'apposita *virtual room* in piattaforma;
- d) didattica duale: modalità ibrida di insegnamento, che contestualizza la didattica in presenza con la didattica *online* in sincrono. Pertanto, lo svolgimento della lezione avviene in aula, alla presenza degli studenti, e contestualmente viene resa disponibile *online* nell'apposita *virtual room*. Le lezioni degli insegnamenti per cui è prevista la didattica duale devono essere interamente fruibili dagli studenti anche in modalità asincrona;

e) didattica erogativa (DE): il complesso delle attività didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente (registrazioni audio-video, lezioni in *web conference*, *courseware* prestrutturati o varianti assimilabili). La registrazione delle audio-video lezioni deve seguire le linee guida predisposte dal CEA. All'interno del computo delle ore di DE non si considera il mero caricamento di contenuti di supporto, (tipicamente sotto forma di slide o di pdf o simili) e sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul corso di studio (CdS), sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento;

f) didattica interattiva (DI): è il complesso:

1. degli interventi didattici rivolti da parte del docente all'intera classe (o a un suo sottogruppo), tipicamente sotto forma di dimostrazioni, simulazioni o spiegazioni aggiuntive presenti in *faq*, *mailing list* o *web forum* (ad esempio dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema, esercizi e similari);
2. degli interventi brevi effettuati dai corsisti (ad esempio in ambienti di discussione o di collaborazione: *web forum*, *blog*, *wiki*, *breakout rooms*);
3. delle *e-tivity* strutturate (individuali o collaborative), sotto forma tipicamente di report, esercizio, studio di caso, *problem solving*, *web quest*, progetto, produzione di artefatto (o varianti assimilabili), effettuati dai corsisti, con relativo *feedback*;
4. delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari, test in itinere, report, ecc...

Nel computo delle ore di DI sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul CdS, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento. La DI, della tipologia 2 e 3, può assumere carattere individuale oppure collaborativo; in questo secondo caso andranno indicati criteri di costituzione dei gruppi e criteri di valutazione. Le attività di interazione per fornire orientamento sui programmi, sul corso di studio o sull'uso della piattaforma non costituiscono didattica interattiva bensì tutorato di orientamento e, quindi, non possono essere conteggiate per il compito didattico del docente.

g) corsi di studio (CdS) in modalità *blended* (mista) sono quelli individuati nella fase di programmazione, come riportato nella scheda SUA. L'attività didattica dei CdS in modalità *blended* prevede il supporto delle *ICT* per un numero di CFU non inferiore a 1/10 e non superiore ai 2/3 dei CFU totali.

Art. 3 - Svolgimento della didattica dei corsi di studio convenzionali durante la fase emergenziale

Nei CdS convenzionali durante il periodo emergenziale da Covid-19 le lezioni possono essere erogate come didattica duale o come didattica online in sincrono nell'apposita *virtual room* secondo quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e fatte salve le eventuali disposizioni normative che verranno.

Lo svolgimento delle lezioni avviene secondo l'orario predisposto dalle segreterie didattiche ed eventuali variazioni devono essere richieste ed autorizzate dal Direttore del Dipartimento in cui è incardinato il CdS.

Un'ora accademica di didattica duale o di didattica online in sincrono ha una durata di 45 minuti.

All'inizio di ogni lezione di didattica duale o di didattica online in sincrono il docente attiva la registrazione della stessa.

Art. 4 - Svolgimento della didattica dei corsi di studio *blended* durante la fase emergenziale

I CFU di didattica in presenza vengono erogati con le stesse modalità di cui all'art. 2.

Per i CFU che, secondo il regolamento didattico del CdS, devono essere erogati in *e-learning*, si applicano i seguenti criteri:

- a) ogni CFU deve prevedere almeno un'ora di DI;
- b) le ore di DE, ad eccezione delle lezioni in *web conference*, sono computate in rapporto 2:1 rispetto a quella in presenza. Il docente che è già stato titolare dell'insegnamento nell'anno accademico precedente deve rinnovare almeno il 30% del complesso del materiale audio-video registrato e pubblicato in piattaforma (nel caso in cui il calcolo delle ore da rinnovare origini un numero decimale, occorre arrotondare all'intero successivo);
- c) le ore di DE relative alle lezioni in *web conference*, assimilabili alla didattica online in sincrono, sono computate in rapporto 1:1 rispetto alla didattica in presenza e vanno rinnovate ogni anno accademico;
- d) le ore di DI si computano nel carico didattico del docente, in rapporto 1:1 rispetto a quella frontale e vanno rinnovate ogni anno. Un'ora accademica di DI ha una durata di 45 minuti.

Art. 5 - Registrazione delle lezioni e riservatezza dei dati

Le lezioni di didattica duale o di didattica online in sincrono devono essere registrate. Il docente, all'inizio della lezione, attiva la registrazione della stessa. La registrazione è conservata sulla piattaforma *e-learning* fino all'ultimo appello utile per sostenere l'esame nell'anno accademico in cui l'insegnamento è stato erogato. È vietato agli studenti iscritti diffondere presso terzi la audio-video registrazione delle lezioni e/o di trarne profitto in qualunque modo.

In attuazione dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione degli stessi (art. 5 GDPR), una volta scaduto il termine indicato al comma precedente, è facoltà del docente rimuovere la audio-video registrazione della lezione dalla piattaforma.

Le audio-video registrazioni delle lezioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 sono conservate in piattaforma almeno fino all'ultimo appello utile per sostenere l'esame nell'anno accademico in cui l'insegnamento è stato erogato.

Le modalità di registrazione delle lezioni indicate ai precedenti commi comportano un trattamento di dati da parte dell'Università necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le violazioni dei divieti di cui alle presenti disposizioni costituiscono illeciti disciplinari perseguibili ai sensi del Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti. Le violazioni della normativa che tutela il diritto alla riservatezza costituiscono illeciti civili, penali e amministrativi. I reati contro il diritto alla riservatezza sono perseguibili d'ufficio e obbligano il Rettore a darne immediata notizia all'Autorità Giudiziaria competente

Art. 6 - Svolgimento delle verifiche di profitto e degli esami di laurea dello studente nei corsi di studio

Gli esami di profitto e di laurea e le eventuali verifiche in itinere si svolgono esclusivamente a distanza, fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento individuate di volta in volta dal Senato Accademico, anche per casi specifici, conformemente a eventuali sopravvenute disposizioni normative. Al fine di agevolare il più ampio accesso alle prove, nessun appello dovrà essere riservato a particolari categorie di studenti (laureandi, fuori corso ecc.). Eventuali rimodulazioni dei calendari d'esame, ivi comprese quelle necessarie per il recupero di sessioni pregresse, dovranno essere rese note agli studenti con congruo anticipo, compatibilmente con le esigenze organizzative emergenziali.

L'esame a distanza potrà svolgersi secondo una delle seguenti modalità:

- a) esame orale pubblico in video conferenza, usando l'apposita *virtual room* in piattaforma;
- b) esame scritto tramite assegnazione di una prova da sostenere entro un lasso di tempo definito dal docente e da consegnare in piattaforma secondo le modalità indicate dallo stesso affinché la prova possa essere valutata;
- c) questionario da compilare online e in piattaforma secondo le modalità indicate dal docente.

Gli esami di profitto e di laurea e le eventuali prove in itinere non devono essere registrate.

Art. 7 - Valutazione dell'attività didattica in modalità e-learning

Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in modalità *e-learning* sono condotte specifiche attività di monitoraggio, anche attraverso strumenti di verifica della soddisfazione degli studenti per mezzo di questionari approvati dal Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) dei corsi di studi interessati dalla didattica in *e-learning*.

Art. 8 - Diritto d'autore e Copyright

La Legge n. 633/41 riconosce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato.

I contenuti pubblicati all'interno della piattaforma *e-learning* possono essere utilizzati, personalmente dagli studenti, esclusivamente per scopo didattico; non possono essere né commercializzati, né utilizzati in altro modo che non sia espressamente autorizzato dalla Legge, o dai titolari e/o detentori dei diritti d'autore.

Tutti i contenuti (in via esemplificativa e non esaustiva: immagini, testo, audio, file, metadata, contenuti del sito, organizzazione del materiale, codice di *script*, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, *podcast*, video) presenti all'interno della piattaforma *e-learning* usate dall'Università di Foggia sono protetti ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d'autore. I contenuti sono resi disponibili e accessibili nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari.

La piattaforma *e-learning* destinata alla didattica online non consente il *download* delle registrazioni delle audio-video lezioni.

Lo studente che proceda a (video) registrare le lezioni potrà utilizzare la videoregistrazione/registrazione ed il relativo materiale esclusivamente per fini personali di studio, approfondimento o chiarimento.

È vietato diffondere, comunicare, distribuire i contenuti e le altre informazioni o dati presenti sulla piattaforma senza il previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti. È vietata all'utente ogni forma di diffusione (offline ovvero online, ad esempio su social network) o comunicazione a terzi della videoregistrazione/registrazione delle lezioni. In particolare, è severamente vietato allo studente di trarre profitto dalla videoregistrazione/registrazione delle lezioni (a titolo di esempio non esaustivo: mediante cessione della stessa, anche via internet, a titolo oneroso).

Le violazioni dei divieti di cui alle presenti disposizioni costituiscono illeciti disciplinari perseguibili ai sensi del Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.

Le violazioni della normativa che tutela il diritto d'autore costituiscono illeciti civili, penali e amministrativi. I reati contro il diritto d'autore sono perseguibili d'ufficio e obbligano il Rettore a darne immediata notizia all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 - Disposizioni finali

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, in quanto siano compatibili, anche ai corsi *post lauream* dell'Università di Foggia fatte salve diverse disposizioni.